

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO CONSIDERATO

➤ Quanto descritto nel PTOF

1. Il Consiglio di Classe procederà alla valutazione dell'alunno solo se la sua frequenza alle lezioni ha coperto almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato come previsto dalla normativa. Questo rigoroso criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità per il collegio dei docenti di prevedere " motivate deroghe in casi eccezionali", che il Collegio docenti delibera, sulla base anche di quanto indicato nella circolare ministeriale n 20 del 2011:

- gravi e documentate malattie

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

- in caso di inserimento di alunni provenienti dall'estero nel corso dell'anno scolastico, verificando che dal momento dell'iscrizione la frequenza sia stata di almeno i 3/4 dell'orario scolastico della secondaria di Cosio Valtellino e a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno consenta comunque al consiglio di classe di acquisire gli elementi essenziali per procedere alla valutazione finale.

2. Le alunne e gli alunni della Scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'Esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'art. 4, c. 6, del DPR 24 giugno 1998, n. 249.

3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti.

4. Nel caso di non ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo, il voto dell'insegnante di Religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del DPR 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le Attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

5. Il voto di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno e tenendo conto dei criteri individuati dal Collegio docenti.

6. Le prove INVALSI si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

➤ Il D.lgs 62 2017 art. 6 comma 2

che prevede che nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di Istruzione e pertanto la decisione deve essere motivata tenendo conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e comunque non senza aver messo in atto nel corso dell'anno scolastico le opportune azioni di recupero

➤ La delibera n. 24 del Collegio docenti unitario del 27/02/2025

SI STABILISCONO I SEGUENTI CRITERI

Il **D. Lgs 62 2017 art. 6 comma 2** prevede che nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di Istruzione.

La decisione deve essere motivata tenendo conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e comunque non senza aver messo in atto nel corso dell'anno scolastico le opportune azioni di recupero.

Criteri

Il Consiglio di classe, esaminato l'andamento didattico-disciplinare e considerato il percorso dello studente nonché il valore formativo della valutazione nel Primo ciclo di Istruzione, vaglia la possibile non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di Istruzione in presenza di

- n. 3 valutazioni pari a *quattro*;
- n. 2 valutazioni pari a *quattro* e n. 2 valutazioni pari a *cinque*;
- n. 1 valutazione pari a *quattro* e n. 4 valutazioni pari a *cinque*;
- n. 5 valutazioni pari a *cinque*.

Il Consiglio di classe perviene alla delibera finale di non ammissione tenendo altresì conto

- del mancato o scarso miglioramento conseguito (rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il livello finale);
- dell'andamento scolastico non suffragato da interesse e da una partecipazione accettabile al dialogo educativo sul piano dei risultati;
- della negativa o mancata risposta agli interventi individualizzati e/o alle attività di recupero messe in atto dalla scuola al fine di garantire il successo formativo dell'alunno;
- della mancanza dei prerequisiti indispensabili ad affrontare proficuamente le attività didattiche dell'anno scolastico successivo.

Inoltre, vista la Legge 150/2024, costituisce criterio di non ammissione alla classe successiva la valutazione nel comportamento pari a 5/10.